

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
"CRAL ITALTEL"

STATUTO

Art. 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile della legge 266 dell'1/08/91 e dell'art. 11 legge 300 Statuto dei lavoratori, si è liberamente costituito nell'ambito della Società ITALTEL il Circolo denominato C.R.A.L. ITALTEL con Sede in Castelletto di Settimo Milanese, Via Reiss Romoli

Art. 2

Il Circolo non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 3 - Principi e Scopi Generali del Circolo

Il Circolo si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali Soci.

il Circolo è affiliato alla FITeL Regionale Lombardia e tramite questa alla FITeL Nazionale.

Art. 4 - Soci del Circolo

Possono essere Soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti della Azienda ITALTEL e tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

I sopraccitati soggetti acquisiscono il diritto ad usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età. Per essere ammessi a socio è necessario:

formulare richiesta scritta al consiglio Direttivo, dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organismi sociali. E' compito del consiglio direttivo di esprimersi, alla prima riunione utile, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi ed agevolazioni da esso assicurati;

c) partecipare alle attività di altri Circoli aderenti alla FITeL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni.

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare al Circolo ogni modificazione dei requisiti previsti nel presente articolo dello Statuto. E' in ogni caso prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. L'associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Organi del Circolo

Gli organi del Circolo sono:

L'Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Art. 6 - L'Assemblea dei Soci

a) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione, tramite raccomandata, raccomandata a mano, fax, mail o avviso affisso presso i locali in cui si svolge l'attività istituzionale e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

b) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

c) L'assemblea straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice e presidente nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

d) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea). Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

Tutte le funzioni svolte dai membri del Consiglio Direttivo, dai volontari dei gruppi o delle sezioni dagli aderenti al Circolo sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

Art. 8 - Il Presidente

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, ha le responsabilità della gestione amministrativa economica e contabile dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente le mansioni ordinarie sono esercitate dal Vice Presidente

Art. 9 – Pagamenti

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

- Il Presidente;
- Il Segretario Tesoriere;

Art. 10 - Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere assiste il presidente in tutti gli aspetti organizzativi dell'Associazione e cura la tenuta del libro soci. E' eletto dal consiglio direttivo. Si occupa di tenere in ordine la contabilità e i registri contabili e ha l'onere di conservare e impiegare secondo le norme dello Statuto i fondi dell'Associazione, formula su indicazioni e sotto la direzione del Presidente la relazione annuale di bilancio e le presenta all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 - Patrimonio del Circolo

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le quote annuali di adesione al circolo e i contributi versati non sono trasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 12 - Rendiconto Economico Finanziario

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Art. 13 - Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea straordinaria.

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Art. 14 - Scioglimento del Circolo

Lo scioglimento del Circolo deve essere deciso dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% degli associati.

In seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione

Art. 15 - Entrata in Vigore

Il presente Statuto composto di numero 15 articoli entra in vigore con la data del 23 febbraio 2012

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.